

**XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – LECCE, 6, 7 E 8 OTTOBRE 2022****Tema Congressuale 2****“L’attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull’esercizio della professione”****MOZIONE****Presentata dall’Avv. Rosaria Filloramo****A garanzia e attuazione del principio del contraddittorio e diritto di difesa nel diritto di  
famiglia****PREMESSO**

Da tempo il diritto di famiglia reclamava una riforma ampia e organica volta a unificare innanzi ad un'unica Autorità di riferimento i differenti riti oggi pendenti nelle aule di giustizia in materia di famiglia e minorile.

Sotto il profilo processuale, quindi, la riforma introdotta dalla Legge 206/2021 costituisce indubbiamente una svolta epocale con la sua previsione di un rito più snello tanto da soggiacere alla disciplina compresa in un unico apposito titolo nella sede sua propria, ovvero: <<norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie>>.

L’intervento legislativo, seppur lodevole ed importante nel suo intento semplificativo e negli obiettivi che si prefigura trascura, tuttavia, una necessità da sempre avvertita per gli operatori del settore e le parti processuali costrette, spesso, a subire pronunce giudiziali ispirate a elementi di prova non assunte nel rispetto del principio costituzionale del contraddittorio e del diritto di difesa soprattutto se provenienti dai poteri officiosi del Giudice, già ampiamente riconosciuti ma di cui la riforma allarga i confini, che spesso si avvalgono dell’ausilio dei Servizi Territoriali, sempre più protagonisti nei conflitti genitoriali a contesa dell’affido e collocazione privilegiata dei minori.

**CONSIDERATO**

Che l'intervento dei Servizi Sociali è pacificamente assimilato ai c.d. "altri ausiliari del giudice" di cui all'art. 68 c.p.c. con evidente analogia con la figura del Consulente Tecnico D'ufficio per l'attività ad entrambi demandata.

Che di là dal rinvio normativo di cui all'art. 213 c.p.c. tuttavia, a differenza dei CTU, l'intervento di detti servizi non prevede una compiuta regolamentazione giuridica neppure sotto il profilo della responsabilità professionale rispetto al ruolo che l'assistente sociale professionista (*così il primo comma dell'art. 1 – Professione di assistente sociale – della L. 23 marzo 1993 n. 84: l'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative; al terzo comma si legge: La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato*) potrebbe rivestire come consulente tecnico o di parte.

Che ad oggi, nonostante le anomalie e le criticità di pronunce che il sistema ha rilevato e che devono necessariamente essere ricondotte al mancato assoggettamento dei servizi sociali a una specifica previsione normativa che ne disciplini tempi, modalità e responsabilità delle loro funzioni quando indirizzate al contesto giudiziario, nemmeno la Legge di riforma ha inteso valorizzare il ruolo di detti servizi nel contesto delle indagini istituzionali necessarie al formarsi del libero convincimento del giudice, in particolare nelle ipotesi di ascolto del minore e di mediazione familiare,

Che chi si occupa del contenzioso in materia di famiglia sa bene che le Autorità, spesso, si rivolgono ai servizi sociali allo scopo di adottare provvedimenti maggiormente conformi all'interesse dei minori verso i quali l'intervento ha principalmente lo scopo di evitare l'interruzione di processi affettivi ed educativi; a questi operatori è attribuita frequentemente una serie di incarichi che possono avere natura istruttoria, (come le indagini sul nucleo familiare e la valutazione delle capacità genitoriali) ma anche natura esecutiva di provvedimenti decisori (mediante l'organizzazione degli incontri protetti e l'erogazione di interventi di sostegno) e di controllo (attraverso il monitoraggio sulla tenuta degli accordi tra i genitori).

Che nonostante le affinità con la figura del consulente tecnico, tuttavia, i servizi sociali continuano ad essere valutati come ausiliari *sui generis* del giudice per cui sfuggono ai principi fondamentali del processo primo fra tutti quello del contraddittorio dato dal combinato disposto di cui agli artt. 194 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c. così come sfuggono a tutto il sistema di termini e preclusioni; allo stesso modo sono escluse le norme sul giuramento (art. 190 c.p.c.) e la disciplina di riconsulenza.

Che l'inchiesta sociale intesa come elaborazione di un servizio che è parte dell'amministrazione territoriale, presuntivamente terza e neutrale, che opera nell'ottica del buon andamento della pubblica amministrazione e che si limiterebbe ad introdurre nel giudizio, ove ne viene fatta richiesta, semplici <<notizie di carattere informativo>> tanto da non richiedere le garanzie, invece, previste per tutte le altre attività probatorie svolte in sede giudiziaria (si pensi, ad esempio, alla Forza Pubblica che su richiesta, deve presenziare innanzi al cospetto dell'Autorità Giudicante anche a semplice conferma del verbale redatto), tuttavia stride con l'uso che di tali <<notizie>> si fa nel diritto vivente ove gli Avvocati "familiaristi" e le parti rappresentate, subiscono quotidianamente statuizioni il cui convincimento si fonda unicamente sul prodotto delle indagini dei Servizi Sociali incaricati, spesso intempestivo, elaborato in assenza delle parti con evidente violazione dei principi costituzionali della formazione della prova nel rispetto del contraddittorio nonché del diritto di difesa.

### **PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SOPRA**

L'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXV Congresso Nazionale di Lecce, a tutela ed affermazione dei principi costituzionali di cui, da tempo, si ravvisa una possibile compressione, e a tutela del ruolo della professione forense affinché, attraverso l'effettività dell'accesso alla difesa si riappropri del pieno delle proprie funzioni nell'interesse della parte rappresentata e della giustizia

### **DA' MANDATO**

Al CNF, all'Organo preposto a dare esecuzione e attuazione alle deliberazioni del Congresso Forense e a ogni rappresentanza dell'Avvocatura tutta di porre in essere ogni iniziativa da sottoporre al Vaglio di Ministeri, Istituzioni ed Enti competenti affinché:

1. Sia rispettato il pieno contraddittorio e diritto di difesa in ogni fase, grado e modalità di assunzione degli elementi probatori introdotti nel processo di famiglia e che concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice su cui si fondano le successive statuizioni.
2. Sia consentito all'Avvocatura, cui ad oggi, di fatto, viene permesso semplicemente di denunciare alle Autorità competenti fatti e circostanze sul quale accertamento viene esclusa la partecipazione, di presenziare alle attività demandate ai Servizi Sociali, considerato che la semplice presenza in alcun modo potrebbe incidere, limitare o alterare la terzietà dei Servizi Sociali, la loro imparzialità e la loro funzione c.d. "collaborativa".
3. Sia previsto che l'operatore sociosanitario che "collabora" alle funzioni giudiziarie, quale effettivo "ausiliario del giudice" sia chiamato ad arricchire il panorama probatorio volto all'emissione di pronunce di rilevante interesse e necessità di tutela, come quelle indirizzate ai minori e alle fasce più deboli, con la propria deposizione affinché possa rispondere a eventuali domande che gli operatori del settore giudiziario, Avvocati ma anche Magistrati, possano rivolgergli a chiarimento su fatti e circostanze la cui rilevanza potrebbe, incolpevolmente, non essere, sua sponte, avvertita da chi, di fatto, opera nel settore della Pubblica Amministrazione e non in quello giudiziario, ove invece gli effetti del proprio lavoro vengono utilizzati.
4. Sia prevista da parte dell'operatore sociosanitario che assume l'impegno su mandato dell'Autorità Giudiziaria e su designa dell'Organo Amministrativo di propria appartenenza, la specificazione delle proprie competenze, qualifiche ed esperienze nel settore cui è chiamato ad intervenire affinché sia garantito *ab origine* la giusta tutela degli interessi coinvolti compreso quello dell'Avvocatura le cui sorti devono essere affidate a valutazioni rispondenti e consapevoli e non alle incognite della burocrazia.